



PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N.39 DEL 05.03.2021

OGGETTO: DIRETTIVA MISE 27/04/2015 – CANCELLAZIONE D'UFFICIO INDIRIZZI PEC NON VALIDI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE – COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO PROT. 5806 DEL 18/02/2021

IL CONSERVATORE

Vista la legge 580/1993;

Visto il D.P.R. 581/1995;

Vista la L. 241/1990;

Visto l'art. 2191 c.c.;

Visto l'art.2192 c.c.;

Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, ai sensi del quale tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;

Visto l'articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, ai sensi del quale le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Vista la Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Atteso che la summenzionata Direttiva MISE contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di:

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

Vista la delega del procedimento di cancellazione dell'indirizzo PEC conferita al Conservatore in data 14/04/2016 dal Giudice del Registro, dott. Salvatore Russo per i casi rientrati nell'ambito di applicazione della Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Viste la disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Salerno del 12/09/2016;

Atteso che l'aggiornamento della notizia relativa all'indirizzo PEC costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese/società;

Atteso altresì che dal loro mancato aggiornamento discende l'operatività dei meccanismi sanzionatori previsti a danno delle imprese inadempienti, rispettivamente, dal comma 6 bis dell'articolo 16 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, (società) e dal comma 2 secondo periodo dell'articolo 5 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, (imprese individuali);

Visto l'elenco, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di n.1 imprese/società per le quali, dalla verifica automatizzata operata, in ossequio alle disposizioni della summenzionata Direttiva ministeriale, per conto della Camera di Commercio di Salerno dalla Società del sistema camerale Infocamere Scpa, risulta iscritto nel Registro delle Imprese di Salerno un indirizzo di posta elettronica certificato PEC non valido;

Atteso che l'art. 2191 c.c. dispone che: "Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione";

Ritenuto che la notizia dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC non valido iscritto nel Registro delle Imprese integri la fattispecie di cui all'art.2191 c.c.;

Ritenuto che gli indirizzi PEC non validi debbano essere cancellati dal RI e di conseguenza dalla visura ordinaria;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione prot. 5806 del 18/02/2021 con la quale è stato assegnato, alle singole imprese/società di cui all'elenco allegato al presente provvedimento, il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione della domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata PEC, univoco, valido e attivo o di eventuali controdeduzioni;

Considerato che la predetta comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC è stata notificata alle imprese/società di cui all'elenco allegato al presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'art.8 della L.241/1990, mediante pubblicazione all'Albo pretorio online della Camera di Commercio di Salerno;

Considerato che la comunicazione di avvio del procedimento di cui al presente provvedimento è stata pubblicata all'albo camerale;

Rilevato che il termine fissato con la comunicazione di avvio del procedimento è decorso e che le imprese/società di cui all'allegato elenco al presente provvedimento non hanno provveduto all'iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata PEC, univoco, valido e attivo o a presentare eventuali controdeduzioni;

Rilevata l'impossibilità di notificazione del presente provvedimento a mezzo PEC;

Rilevato che la predetta impossibilità è imputabile all'inadempimento da parte delle imprese obbligate alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

Ritenuta non giustificata la notificazione cartacea a mezzo raccomandata a/r in considerazione dei notevoli costi da sostenere anche in ossequio alle disposizioni normative che impongono alle PA il taglio delle spese postali e l'utilizzo prioritario di comunicazioni digitali;

Atteso che la notifica del presente provvedimento possa essere conseguita con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 8 comma 3 della L. 241/90;

Atteso che la legge 69/2009 dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;



Atteso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2192 c.c., che le imprese/società di cui all'elenco allegato al presente provvedimento possono opporre ricorso, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla notificazione, avverso il presente provvedimento al Tribunale di Salerno;

In virtù della delega conferita al sottoscritto Conservatore dal Giudice Delegato alla vigilanza sul Registro delle Imprese del 14/04/2016;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, Dott. Mauro Criscuolo, il quale ha accertato la legittimità del procedimento e dell'atto proposto, verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità, dichiarando che nulla osta all'adozione delle decisioni consequenziali, e assumendo, in relazione alla propria funzione, la responsabilità circa gli effetti che l'atto proposto è chiamato a produrre;

per i motivi di cui in premessa;

DISPONE

La cancellazione, ai sensi dell'art. 2191 c.c., dal Registro delle Imprese tenuto da questa Camera dell'indirizzo elettronico di posta certificata PEC non valido relativo alle imprese/società di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati tramite pubblicazione all'albo camerale dell'Ente e sul sito istituzione www.sa.camcom.it all'indirizzo: <https://www.sa.camcom.it/registro-impres/pec-impresa>.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo camerale online ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

IL CONSERVATORE
(Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.